Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 ottobre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PROVVEDIMENTI REGIONALI

REGIONE SICILIANA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 1051.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « V. Monti » di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « V. Monti » di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di lire 60.000, per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. Edmondo Brunè ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1951, n. 1052.

Soppressione della Legazione a L'Avana ed istituzione di una Ambasciata nella stessa sede.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, viene soppressa la Legazione a L'Avana e viene istituita un'Ambasciata nella stessa sede.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1951, n. 1053.

Modificazioni degli articoli 4, 5, 16, 21, 30, 31, 35, 41 e 42 dello statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Lavoro creatore », con sede in Napoli.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni degli articoli 4, 5, 16, 21, 30, 31, 35, 41 e 42 dello statuto del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Lavoro creatore », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti; addì 27 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1951.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 della legge 10 luglio 1951, n. 541, sull'ammasso per contingente del frumento di raccolto 1951;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397;

Visto il provvedimento n. 297 emanato il 15 settembre 1951 dal Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 dello stesso mese;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire a' sensi della citata legge saranno consegnate ai « Granai del popolo » entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna Provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per la quantità risultante dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I Consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anzichè essere materialmente trasferito ai « Granai del popolo ».

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvati dal Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 297 del 15 settembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 28 settembre 1951.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna — piede magazzino e tela da rendere — al magazzino indicato nel documento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 2 ottobre 1951

Il Ministro: FANFANI

(4952)

PROVVEDIMENTI REGIONALI

REGIONE SICILIANA

DECRETO ASSESSORIALE 14 settembre 1951.

Approvazione del piano generale di bonifica della Piana del Gela.

L'ASSESSORE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il piano generale del Comprensorio di bonifica della Piana del Gela compilato dal prof. Vincenzo Tranchina;
Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle previsioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della manutenzione idraulica, agraria e sociale odierna nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) una elencazione delle opere pubbliche con la loro descrizione e la indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 25 ottobre 1949, n. 56078, con il quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione è stata presentata contro il piano generale proposto dal Consorzio di bonifica della Piana del Gela durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta con il decreto provveditoriale anzidetto;

Visto il voto espresso nella adunanza del 13 ottobre 1950 dal C.T.P.B.I. di Caltanissetta;

Visto il voto espresso il 3 gennaio 1951, n. 27480 dal C. T. A. presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazioni idrauliche forestali e di pianura, canalizzazioni ed irrigazioni;

b) costruzione di borghi rurali;

c) rete stradale;

d) acquedotti;

e) rinsaldamento fascia dunale;

f) rete elettrica;

Che le opere accennate si possono riconoscere, in massima, necessarie ai fini della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e che perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli sulla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1 e 2 mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato o semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 6 del 5 aprile 1951 del Comitato regionale per la bonifica, che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 avanti citata, è del parere che il piano in questione sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato decreto reale 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica proposto dal Consorzio della Piana del Gela.

Tale piano si riferisce a terreni classificati con decreto Ministeriale 15 aprile 1940, n. 3224, dell'estensione di Ha. 67.500 circa e delimitati dal seguente perimetro:

a nord: dal Monte Scala, dal territorio di San Cono e dalla via provinciale Cinia-Mazzarino;

ad est: dalla provinciale Niscemi-Priolo, dalla statale Gela-Vittoria e dalla provinciale di Ragusa;

a sud: dal Mare Mediterraneo;

ad ovest: dalla provinciale Mazzarino-Riesi, Monte Judeca, Montesimo, Desusino.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1. — *Zona piana servita dal Dissueri*:

a) obbligo della presentazione del piano per i fondi superiori ai 20 Ha.;

b) per i fondi non attraversati da strade pubbliche (comprese quelle consortili) obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e 4 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose. A tale obbligo si dovrà ottemperare entro quattro anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica o nel caso che la strada più vicina sia già costruita entro quattro anni dall'approvazione delle direttive;

c) obbligo della costruzione di adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti a ridurre al minimo il disperdimento di acqua.

Tali adacquatrici dovranno essere ultimate entro un anno dalla messa a disposizione dell'acqua irrigua;

d) costruzione di una rete di scoline atta ad assicurare lo sgrondo delle acque ed esecuzione di altre opere di sistemazione per impedire eventuali ristagni.

Tali opere dovranno essere eseguite entro due anni dalla costruzione dei canali collettori previsti tra le opere di competenza statale;

e) per i fondi di superficie accorpata superiore ai 5 Ha. obbligo, se beneficia di irrigazione intensiva (5000 mc. per Ha.) di una dotazione di bestiame stabulato di q.li 4 di peso vivo per Ha. da raggiungere entro sei anni dalla esecuzione delle opere di bonifica; per i fondi beneficiandi di irrigazione di soccorso (1200 mc. per Ha.) dotazione di q.li 2,5 e per quelli che non potranno usufruire di irrigazione dotazione di q.li 1,8.

Di tale peso vivo il 10% potrà essere costituito da equini nella parte irrigua e dal 20% in quella asciutta;

f) obbligo di dare impiego di lavoro anche a mezzo di contratti vari (salariato, compartecipazione, ecc.) e stabile abitazione nei fondi superiori a 5 Ha. in ragione di una famiglia ogni 5 Ha. Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e dovrà raggiungere il massimo prescritto entro sei anni dalla esecuzione delle opere di bonifica.

Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di mq. 65 e con gabinetto di decenza ove sia disponibile sufficiente acqua potabile.

Oltre alla stalla, proporzionata al carico di bestiame previsto, il fondo dovrà essere dotato di concimaia in muratura con fondo impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso e con idonei accorgimenti igienici.

Per le proprietà superiori ai 100 Ha. facoltà di riservare il 35% della superficie del fondo ai lavoratori precari per i quali dovrà provvedersi alla costruzione di dormitoi per una superficie coperta di 100 mq. per ogni 100 Ha. Per le proprietà particellari, inferiori ai 5 Ha. facoltà di costruzione di ricoveri costituiti da uno o due vani.

2. — *Zona piana asciutta nella parte sud-ovest del Comprensorio*:

a) obbligo della presentazione dei piani per i fondi superiori ai 50 Ha.;

b) per i fondi non attraversati da strade pubbliche (comprese quelle consortili) obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e 4 km. per le vie interaziendali, quando i fondi superino i 50 Ha. e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro quattro anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica o nel caso che la strada più vicina sia già costruita entro quattro anni dalla approvazione delle direttive;

c) obbligo di provvedere alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire ristagni ed erosioni, mediante fosse livellari, briglie, drenaggi, ecc., entro sette anni dalla approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al settimo anno;

d) per i fondi superiori ai 10 Ha. obbligo della dotazione di kg. 140 di peso vivo di bestiame stabulato di cui il 20% può essere costituito da equini; dotazione da raggiungere entro sette anni dall'approvazione delle direttive;

e) per i fondi superiori ai 25 Ha. obbligo di dare impiego di lavoro anche a mezzo di contratti vari (salariato, compartecipazione, ecc.) e stabile abitazione per i salariati fissi od i compartecipanti in ragione di una famiglia ogni 25 Ha.

Tale insediamento dovrà attuarsi per gradi e dovrà raggiungere il massimo prescritto entro sette anni dalla esecuzione delle opere di bonifica. Ogni abitazione dovrà rispondere ai requisiti di cui alla lettera f) della prima zona.

3. — *Zona sud-est arboricola*:

a) obbligo della presentazione dei piani per i fondi superiori ai 20 Ha.;

b) obbligo degli allacciamenti stradali come in *b*) della seconda zona;

c) per i fondi suscettibili di irrigazione obbligo della costruzione di adacquatrici come in *c*) della prima zona;

d) per i fondi suscettibili di irrigazione obbligo della costruzione di una rete di scoline atta ad assicurare lo sgrondo delle acque ed esecuzione di altre opere di sistemazione per impedire eventuali ristagni.

Tali opere dovranno essere eseguite entro i due anni dalla esecuzione degli impianti di irrigazione.

Per i fondi non irrigui obbligo di provvedere alla regimentazione delle acque superficiali come al comma *c*) della seconda zona;

e) per i fondi suscettibili di irrigazione di superficie accorpata superiore ai 5 Ha. obbligo della dotazione di bestiame stabulato come in *e*) della prima zona.

Per i fondi non irrigui di superficie superiore ai 10 Ha. obbligo della dotazione di kg. 100 di peso vivo di bestiame stabulato di cui il 25% può essere costituito da equini: dotazione da raggiungere entro sette anni dall'approvazione delle direttive;

f) per i fondi suscettibili di irrigazione obbligo di dare impiego di lavoro anche a mezzo di contratti vari (salariato, compartecipazione, ecc.) e stabile abitazione nei fondi superiori ai 5 Ha. in ragione di una famiglia ogni 5 Ha.

Per quelli non irrigui di superficie superiore ai 25 Ha. obbligo di dare impiego di lavoro anche a mezzo di contratti vari (salariato, compartecipazione, ecc.) e stabile abitazione per i salariati fissi od i compartecipanti in ragione di una famiglia ogni 25 Ha.

Per il tempo entro il quale dovrà effettuarsi tale insediamento e per i requisiti cui dovranno rispondere le abitazioni, vedi i comma *f*) ed *e*) rispettivamente della prima e della seconda zona;

g) per i fondi non suscettibili di irrigazione obbligo della trasformazione con piantagioni arboree e legnose sul 30% della superficie del fondo entro sette anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al settimo.

4. — *Zona collinare centrale*:

a) obbligo della presentazione dei piani per i fondi superiori ai 50 Ha.;

b) obbligo degli allacciamenti stradali come in *b*) della seconda zona;

c) per i fondi suscettibili di irrigazione obbligo della costruzione di adacquatrici come in *c*) della prima zona;

d) per i fondi suscettibili di irrigazione obbligo della costruzione di una rete di scoline come in *d*) della terza zona e per quelli non irrigui obbligo della regimentazione delle acque superficiali come in *c*) della seconda zona;

e) per i fondi suscettibili di irrigazione obbligo della dotazione di un carico di bestiame come in *e*) della terza zona.

Per i fondi non irrigui di superficie superiore ai 10 Ha. obbligo della dotazione di kg. 180 di peso vivo di bestiame stabulato di cui il 15% può essere costituito da equini dotazione da raggiungere entro sette anni dalla approvazione delle direttive;

f) obbligo di dare impiego di lavoro e stabile abitazione ai compartecipanti e salariati come in *f*) della terza zona;

g) per i fondi non suscettibili di irrigazione obbligo della trasformazione con piantagioni arboree e legnose sul 10% della superficie del fondo entro sette anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al settimo;

h) obbligo di approvvigionamenti idrici per i bisogni delle aziende mediante utilizzazione delle sorgive ed in mancanza di queste di cisterne da attuarsi in correlazione agli insediamenti previsti al comma *f*).

5. — *Zona nord-ovest a prevalente coltura mista*:

a) obbligo della presentazione dei piani per i fondi superiori ai 50 Ha.;

b) obbligo degli allacciamenti stradali come in *b*) della seconda zona;

c) obbligo di provvedere alla regimentazione delle acque come in *c*) della seconda zona;

d) per i fondi superiori ai 10 Ha. obbligo della dotazione di kg. 130 di peso vivo di bestiame stabulato di cui il 25% può essere costituito da equini: dotazione da raggiungere entro sette anni dall'approvazione delle direttive;

e) per i fondi superiori ai 15 Ha. obbligo di dare impiego di lavoro anche a mezzo di contratti vari (salariati, compartecipazione, ecc). e stabile abitazione, mediante riattamento dei fabbricati esistenti o costruzioni ex novo, per i salariati fissi od i compartecipanti in ragione di una famiglia per ogni 15 Ha.

Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e dovrà raggiungere il massimo prescritto entro sette anni dalla esecuzione delle opere di bonifica. Ogni abitazione dovrà rispondere ai requisiti di cui alla lettera *f*) della prima zona.

6. — *Zona nord-est di alta collina*:

a) obbligo della presentazione dei piani per i fondi superiori ai 100 Ha.;

b) obbligo degli allacciamenti stradali come in *b*) della seconda zona;

c) obbligo di provvedere alla regimentazione delle acque come in *c*) della seconda zona;

d) per i fondi superiori ai 10 Ha. obbligo della dotazione di kg. 180 di peso vivo di bestiame stabulato per Ha. di seminativo di cui il 20% può essere costituito da equini dotazione da raggiungere entro sette anni dall'approvazione delle direttive;

e) per i fondi superiori ai 25 Ha. di seminativo, obbligo di dare impiego di lavoro e stabile abitazione per i salariati fissi ed i compartecipanti come in *e*) della seconda zona;

f) per i fondi superiori ai 25 Ha. di seminativo obbligo di piantagioni arboree e legnose sul 10% della superficie del fondo entro sette anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al settimo anno;

g) per i fondi superiori ai 25 Ha. di pascolo obbligo del miglioramento del pascolo stesso con spietramenti, decespugliamenti, ecc. e costruzione di ricoveri per i pastori ed ovili per le pecore adeguate al carico di bestiame ovino mantenibile sul pascolo. A tale obbligo si dovrà dare corso entro sette anni dalla approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al settimo.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue spese e cure, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica della Piana del Gela, la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 settembre 1951

L'Assessore: GERMANÀ

(5006)

DECRETO ASSESSORIALE 14 settembre 1951.

Approvazione del piano generale di bonifica di Gagliano-Castelferrato-Troina.

L'ASSESSORE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del comprensorio di bonifica Gagliano-Castelferrato-Troina redatto a cura dell'E.R.A.S. e formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione compilato dall'ing. Agostino Indovina e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura compilata dal prof. Francesco Platzer;

Ritenuto che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e con la indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 11 settembre 1950, n. 46753, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del suddetto piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione è stata presentata contro il piano generale di bonifica di Gagliano-Castelferrato-Troina durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta con il decreto provveditoriale anzidetto;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 4 dicembre 1950, n. 281, del C.T.P.B.I. di Enna;

Visto il voto 19 gennaio 1951, n. 27766 del C.T.A. presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazione idraulica;

b) sistemazione stradale;

c) approvvigionamento idrico;

Che le opere accennate si possono riconoscere, in massima, necessarie ai fini della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini speciali della bonifica e perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli sulla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1 e 2 mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato o semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Che d'altra parte il comprensorio in questione è incluso in quello più esteso dell'Alto Simeto e che il piano non può non tener conto di quelle che saranno le direttive da studiare per questo ultimo comprensorio del quale verrà tracciato in avvenire un più vasto ed organico piano di trasformazione;

Visto il voto n. 5 del 9 marzo 1951 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica proposto dal Consorzio Gagliano-Castelferrato-Troina.

Tale piano si riferisce a terreni inclusi nel consorzio costituito con regio decreto 27 aprile 1931, n. 1090/1049 della estensione di ettari 1730 circa e delimitati dal seguente perimetro:

a destra della strada, territorio di Gagliano dall'inizio della strada il perimetro ha per confine la strada comunale Gagliano-Troina per un tratto e poscia le particelle 40, 41, 42, 21, 20, 19, 18, 17, 16 e 15 del foglio di mappa 13, indi la strada vicinale Ficuzza-Ariazza, la particella 25 del foglio 8, le particelle 57, 59, 60, 61, 62, 34 e 73 del foglio 5, e le particelle 30, 20, 12 e 9 del foglio 3, raggiungendosi così il vallone di Nicoledda ove ha termine il territorio di Gagliano.

Territorio di Troina:

entrando nel territorio di Troina si trovano al confine del comprensorio le particelle 11, 13 e 9 del foglio 56; strada comunale Mutofino alla particella 31 del foglio 33 e particelle 39 e 46, esclusa la 26 del foglio 23. Serve di confine poi la strada comunale Muto e la strada vicinale Beveratoio, fino alla particella 95 del foglio 25 e quindi le particelle 30, 43, 41, 35, 22, 21, 20 e 19 del citato foglio 25 con le quali si giunge all'innesto Termini-Taormina.

A sinistra della strada, in territorio di Gagliano:

serve di confine la R. trazzera di Nicosia compresa la particella 9 del foglio 7 o indi le particelle 29, 26, 9, 5, 24, 8, 27, 9, 34 e 7 del foglio 1.

Territorio di Troina:

sono di confine le particelle 39, 41, 27, 22 e 5 del foglio 45, le particelle 121, 122, 123, 115, 129, 130, 127, 99, 53, 55, 26, 27, 29, 58 e 32 del foglio 22; le particelle 109, 111 e 41 del foglio 10; le particelle 28, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 57 e 73 del foglio 24; in ultimo le particelle 17 e 18 del foglio 25 con le quali si raggiunge la nazionale Termini-Taormina.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

a) *Piani particolari*: obbligo a tutti i proprietari di fondi superiori a 20 Ha. di presentare entro i termini previsti dalla legge di riforma agraria i piani particolari;

b) *Viabilità*: obbligo di allacciare alla strada di bonifica il centro aziendale esistente o da costruire mediante strade aziendali od interaziendali. Tale obbligo incombe ai proprietari di fondi di ampiezza superiore a 20 Ha.

A tale obbligo sarà ottemperato entro tre anni dalla approvazione delle direttive quando le terre da attraversare con la strada non richiedano opere di sistemazione idraulico-agraria ed entro sei anni quando questo intervento è richiesto (vedi obbligo *c*);

c) *Sistemazione idraulico-agraria*: obbligo di costruire fossi di guardia e sistemazioni di carattere estensivo quali il girapoggio, cavalcapoggio, ciglionamento con o senza piantagioni arboree, ove la pendenza superi il 5%.

Per terreni con pendenza superiore al 30% si dovrà far ricorso anche ad opere di consolidamento (briglie tte con muri a secco ed in malta a difesa dei collettori). Con dette opere si deve assicurare la stabilità e la conservazione del suolo. Tale obbligo incombe a tutta la proprietà.

A tale obbligo si deve ottemperare entro tre anni per i terreni che dovranno essere attraversati da strade aziendali ed interaziendali ed entro complessivi dieci anni per le superfici residue purchè le opere vengano eseguite gradualmente. Le sistemazioni idraulico-agrarie dei privati dovranno, in sede esecutiva, essere coordinate con le opere generali di sistemazione idraulica previste nel piano;

d) *Approvvigionamento di acqua potabile*: obbligo per i proprietari di fondi di più di 20 Ha., di utilizzare a scopo potabile eventuali piccole sorgenti od, in mancanza di esse, di costruire cisterne o serbatoi rispondenti ai requisiti igienici del caso.

A tale obbligo va ottemperato entro due anni per i fondi già provvisti di centro aziendale in cui risieda mano d'opera stabile, mentre negli altri casi vi si soddisfa entro i tempi prescritti per le costruzioni rurali (vedi obbligo lettera *g*);

e) *Ordinamenti colturali*: per i fondi superiori ai 100 Ha. obbligo di abolire i ringrani. Tale obbligo va attuato con adattamento delle rotazioni a decorrere dalla prima annata successiva alla emanazione delle direttive. Ove le condizioni pedologiche e di clima consentano la arboricoltura, obbligo di impianti arborei sia specializzati che promiscui, per una superficie non inferiore del 5% riferendo le eventuali colture promiscue e specializzate in base al tradizionale numero di piante ad Ha. della coltura legnosa specializzata.

Tale obbligo incombe ai fondi superiori ai 20 Ha. e si dovrà ottemperare gradualmente entro i termini prescritti per le sistemazioni idraulico-agrarie (vedi obbligo lettera *c*);

f) *Carico di bestiame*: per i fondi superiori a 50 Ha. obbligo di allevare 100 kg. di peso vivo per ettaro costituito per il 30% da bovini stabulati o semistabulati.

A tale obbligo si dovrà dare esecuzione con inizio dalla prima annata agraria successiva alla emanazione delle direttive e completamento entro la seconda annata se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro due anni dalla costruzione dei fabbricati (vedi obbligo lettera *g*) qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente;

g) *Fabbricati rurali*: obbligo di costruire per i fondi superiori ai 50 Ha. e per ogni successiva estensione di 50 Ha. una casa di abitazione per una famiglia. Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione, con una superficie coperta non minore di 60 mq. Le case di abitazione ove l'ob-

bligo incombe per più di una famiglia, potranno costruirsi accentrate o sparse.

A tale obbligo si dà esecuzione entro cinque anni dalla approvazione delle direttive. Obbligo di costruire per il bestiame stabulato o semistabulato (vedi obbligo lettera *f*) razionali stalle e concimaie entro cinque anni dalla approvazione delle direttive. Si precisa che per calcolo della superficie dei fondi ove il confine del comprensorio consortile li attraversi, si tiene conto anche della parte non compresa entro il perimetro, purchè essa sia di estensione minore a quella consorziata.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto od in parte nel comprensorio del Consorzio.

Alle conseguenti formalità provvederà a sua cura e spese l'Amministrazione del Consorzio di bonifica Gagliano-Castelferrato-Troina, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 settembre 1951

L'Assessore: GERMANÀ

(5007)

DECRETO ASSESSORIALE 14 settembre 1951.

Approvazione del piano generale di bonifica delle Paludi di Ispica.

L'ASSESSORE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del comprensorio delle Paludi di Ispica formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione compilato dagli ingegneri Giuseppe Margiotta e Gaetano Garofalo e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura compilate dai professori Emilio Zanini e Francesco Platzer;

Considerato che gli elementi nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione di opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della sua situazione idraulica, agraria e sociale odierna nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con la indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 21 agosto 1950, n. 33246, con il quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione è stata presentata contro il piano generale proposto dal Consorzio di bonifica in parola durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta col decreto provveditoriale anzidetto;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 15 novembre 1950, n. 71 del C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazione idraulica di pianura, canalizzazioni e colmate;

b) borgo rurale;

c) rete stradale;

d) acquedotto;

e) rinsaldamento fascia dunale;

f) rete elettrica;

Che le opere accennate si possono riconoscere, in massima, necessarie ai fini generali della bonifica, salvo le occorrenti più precise documentazioni e giustificazioni sia in linea tecnica che economica a cui si dovrà man mano provvedere in base alle direttive suggerite dal C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche nel voto del 3 gennaio 1951, n. 27500;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli sulla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1 e 2 mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato o semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 4 dell'8 marzo 1951 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica proposto dal Consorzio di bonifica delle Paludi di Ispica.

Tale piano si riferisce ai terreni classificati con regio decreto 24 giugno 1929, n. 1376, dell'estensione di Ha. 20.000 circa e delimitati dal seguente perimetro:

a nord: la strada Modica-Noto dal km. 5 al km. 10 fra le contrade Palazzella e Favarotta;

ad est: dalle coste dell'altopiano di Rosolini scendente verso il torrente Tellaro fino alla contrada Burgio, attraverso le contrade Giaceri, Barbieri di Rosolini, Costa Grani, Belliscala e Maccari;

ad ovest: dalle pendici delle colline di Cava Ispica fino alla nazionale Ispica-Modica e quindi al mare attraverso le contrade Bosco, Trebalate, Villa Grazia, Santa Rosalia, Graffelongo e Graffetta;

a sud: dal mare Africano.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1. — *Zona che beneficierà della irrigazione* (*Ha.* 910), *zona che potrà venire messa a coltura ex pantani* (*Ha.* 300) *e zona che non risentirà di danni per ristagni di acqua* (*Ha.* 1000):

a) obbligo della presentazione del piano per i fondi superiori ai 20 Ha.;

b) per i fondi non attraversati da strade pubbliche (comprese quelle consortili) obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali, da attuarsi entro tre anni dalla costruzione della più vicina strada di bonifica. Nel caso che la strada più vicina sia di già costruita l'allacciante interpoderale dovrà farsi entro tre anni dall'approvazione delle direttive;

c) limitatamente ai 910 Ha. con nuova irrigazione, costruzione delle adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti a ridurre al minimo il disperdimento di acqua. Tali costruzioni dovranno essere ultimate entro un anno dalla messa a disposizione dell'acqua irrigua;

d) costruzione di una rete di scoline atta ad assicurare lo sgrondo delle acque, ed esecuzione di altre opere di sistemazione per impedire eventuali ristagni. Tali opere dovranno essere eseguite entro due anni dalla costruzione dei canali collettori previsti fra le opere di competenza statale;

e) per i fondi di superficie accorpata superiore ai 5 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame stabulato di q.li 3 di peso vivo per ettaro da raggiungere entro sei anni dalla esecuzione delle opere di bonifica;

f) obbligo di dare impiego di lavoro, anche a mezzo di contratti vari (salariato, compartecipazione, ecc.) e stabile abitazione nei fondi superiori a 5 Ha. e siti al di fuori degli ettari 300 di ex pantani, in ragione di una famiglia per ogni cinque ettari. Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e dovrà raggiungere il massimo prescritto entro sei anni dalla esecuzione delle opere di bonifica.

Ogni abitazione deve rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di mq. 65 e con gabinetto di decenza ove sia disponibile sufficiente acqua potabile. Oltre alla stalla, proporzionata al carico di bestiame previsto, il fondo dovrà essere dotato di concimaia in muratura con fondo impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici.

2. — *Terre difese dalle esondazioni* (Ha. 700):

a) obbligo della presentazione del piano per i fondi superiori ai 30 Ha.;

b) obbligo della variabilità come per la prima zona;

c) obbligo di provvedere mediante fosse livellari, ciglionamenti, brigliette, drenaggi, ecc., alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire ristagni ed erosioni. A tale obbligo si dovrà ottemperare entro sei anni dalla approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al sesto anno;

d) per i fondi di superficie superiore ai 10 Ha. di seminativo obbligo della dotazione di kg. 130 di peso vivo di bestiame stabulato, da raggiungere entro sei anni dalla esecuzione delle opere di bonifica;

e) obbligo per i fondi superiori ai 20 Ha. di provvedere alle abitazioni per i salariati fissi od i compartecipanti, in ragione di una famiglia per ogni 15 Ha. Tale insediamento potrà attuarsi per gradi e dovrà raggiungere il massimo prescritto entro sei anni dalla esecuzione delle opere di bonifica.

3. — *Terre della duna da destinare a vigneto*:

a) obbligo della presentazione del piano per i fondi superiori ai 20 Ha.;

b) obbligo di allacciarsi alle strade pubbliche entro gli stessi termini di tempo previsti in b) della prima zona;

c) per i fondi superiori ai 2 Ha. obbligo di costruire case in muratura per una superficie coperta di 10 mq. per ogni 2 Ha.

4. — *Terre trasformate a prevalente piccola proprietà*: non si fa alcun obbligo.

5. — *Terre a seminativi asciutti nudi*:

a) obbligo della presentazione del piano per i fondi superiori ai 50 Ha.;

b), c), d), e), come per 2 limitatamente ai fondi superiori al 50 Ha.

6. — *Terre a seminativi arborati ed a colture legnose specializzate asciutte*:

a) obbligo della presentazione del piano per i fondi superiori ai 50 Ha.;

b) obbligo di allacciarsi alle strade pubbliche entro gli stessi termini di tempo previsti in b) della prima zona limitatamente ai fondi superiori ai 50 Ha.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità, provvederà a sue spese e cura l'Amministrazione del Consorzio di bonifica delle Paludi di Ispica, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 14 settembre 1951

L'Assessore: GERMANÀ

(5008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al piano di ricostruzione di Ariccia (Roma)

Con decreto Ministeriale 29 gennaio 1951, n. 370-*bis*, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Ariccia, approvato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1953.

(4958)

Terza proroga del termine di esecuzione al piano di ricostruzione di Frascati e successive varianti

Con decreto Ministeriale 29 settembre 1951, n. 2697, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Frascati e successive varianti, già stabilito con decreto Ministeriale 6 ottobre 1949, n. 3552, fino al 31 ottobre 1951, viene ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 1953.

(4959)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 203

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,91	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,93	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,92

Media dei titoli dell'8 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,85
Id. 3,50 % 1902	67,70
Id. 3 % lordo	46,20
Id. 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	72,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,525
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,025
Id. 5 % 1960	98,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse, che il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di vice-segretario di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, stabilito dal bando pubblicato nel n. 171 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1951, è prorogato.

Le domande, corredate di tutti i documenti prescritti, debbono essere presentate al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze n. 7, Roma), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copie del bando di concorso possono essere richieste al Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale delle Scienze n. 7, Roma).

(4994)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi a quarantacinque e centottanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nei ruoli del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro, indetti con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 2 marzo 1950, pubblicati nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1950, n. 102, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi

Concorso per esami a quarantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*);

Concorso per esami a centottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*);

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei seguenti concorsi, indetti con decreti Ministeriali 2 marzo 1950, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, alle ore 8, nei giorni indicati a fianco di ciascuno dei concorsi stessi:

Concorso per esami a quarantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*): 26 e 27 ottobre 1951;

Concorso per esami a centottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*): 29 e 30 ottobre 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1951
Registro Finanze n. 24, foglio n. 30. — MOFFA

(4995)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con decreto 21 luglio 1951.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 21 luglio 1951, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a sedici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte per esame del concorso a sedici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 14, 15, 17 e 18 dicembre 1951 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami, in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 29 settembre 1951

L'avvocato generale: SCOCA

(4967)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a trecentotrentaquattro (334) posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 settembre 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla pag. 3040, colonna 2ª, n. 56, in luogo di Zucco *Angliolino*, leggasi Zucco *Angiolino;*

2) alla pag. 3041, colonna 2ª, n. 212, in luogo di Pistella *Berardino*, leggasi Fistella *Belardino;*

3) alla pag. 3042:

a) al n 18, in luogo di Taschini *Giuseppina*, leggasi Taschini *Giuseppa;*

b) al n. 46, in luogo di *De Fabbiani*, leggasi *De Fabiani;*

c) al n. 130, in luogo di *Garofei*, leggasi *Carofei;*

4) alla pag. 3043, colona 1ª:

a) al n. 190, in luogo di Casadei *Edilio*, leggasi Casadei *Idilio;*

b) al n. 199, in luogo di *Sgerza*, leggasi *Sgherza.*

(4996)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.